



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA, in
persona del P.M. dott.ssa Fabiana Rapino, Sostituto Procuratore della Repubblica

nei confronti di

PETTINICCHIO AUTOTRASPORTI S.R.L. (C.F./P.IVA 02367210685), in persona del
legale rappresentante p.t. e amministratore unico Antonio Pettinicchio, con sede legale in
Pescara in Corso Umberto Primo n. 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Morelli

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che con ricorso depositato in data 02.01.2026 la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Pescara ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della
società PETTINICCHIO AUTOTRASPORTI S.R.L., richiamando la trasmissione degli atti da
parte del G.D. in data 07.08.2025 "stante l'insolvenza" e deducendo l'esistenza di

un'esposizione debitoria verso l'Erario pari a € 67.636,05 con quattro piani di rateizzazione e/o definizione agevolata, nonché ulteriori debiti verso terzi (indicati in € 31.746,27 verso Transport Service s.coop. ed in € 78.835,01 verso L. Transport Logistica srl), affermando che la società non apparirebbe in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo, tra l'altro, che la crisi del 2024 sarebbe stata determinata dalla improvvisa rescissione del rapporto con la principale committente (L. Transport), con conseguente contrazione del fatturato e revoca di affidamenti, e che, successivamente, la società avrebbe intrapreso iniziative di risanamento attraverso la diversificazione della clientela, la sottoscrizione di piani di rientro con creditori, una transazione con L. Transport intervenuta nel settembre 2025 e la ripresa del fatturato nel 2025 e nel 2026;

che la resistente ha altresì contestato l'affermazione del P.M. relativa al mancato deposito dei bilanci, deducendo che il bilancio 2023 sarebbe stato depositato e che sarebbe stato necessario procedere a riapprovazione e nuovo deposito per rettifiche contabili, nonché che sarebbe stato predisposto e depositato il bilancio 2024, e che la situazione contabile provvisoria 2025 evidenzerebbe un utile;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice coincide con la sede legale, sita in Pescara, e che non risultano elementi idonei a superare tale presunzione;

Considerato che, quanto al presupposto soggettivo, la società resistente è imprenditore commerciale e non risulta dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (impresa minore), atteso che dal bilancio di esercizio al 31.12.2024 emerge un attivo complessivo pari a € 345.019, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 635.435 e debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 589.513, con superamento delle soglie dimensionali rilevanti;

che, quanto al presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

che, nel caso di specie, gli elementi oggettivi risultanti dagli atti e dalla documentazione contabile depongono nel senso della sussistenza di una situazione di insolvenza, in quanto dal bilancio al 31.12.2024 emerge una perdita d'esercizio pari a € 321.304, con conseguente patrimonio netto negativo pari a € (263.774), nonché disponibilità liquide pari a € 836, a fronte di debiti complessivi pari a € 589.513;

che, inoltre, risulta acquisita certificazione dei debiti tributari ai sensi dell'art. 367 CCII, dalla quale emergono posizioni debitorie riferite a comunicazioni esiti ex art. 54-bis per l'anno d'imposta 2023 per € 93.362,66 e per l'anno d'imposta 2024 per € 14.867,29, con indicazione delle relative componenti;

che la resistente ha valorizzato, per escludere l'insolvenza, la ripresa del fatturato e l'esistenza di piani di rientro e accordi transattivi con creditori, nonché l'utile indicato nella situazione contabile provvisoria al 30 dicembre 2025; tuttavia, dalla medesima situazione contabile provvisoria risulta, pur a fronte di ricavi delle vendite e prestazioni pari a € 789.749 e di un risultato d'esercizio pari a € 73.563, un patrimonio netto complessivamente negativo pari a € (190.211) e un ammontare di debiti pari a € 788.282 (con debiti verso fornitori indicati in € 413.172, debiti tributari e verso enti in € 275.376 e debiti verso personale in € 94.714), dati che, valutati unitamente alla perdurante compromissione patrimoniale e all'elevata esposizione debitoria complessiva, non consentono di ritenere superata in termini strutturali la situazione di incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni alle scadenze proprie;

Considerato inoltre che dalla documentazione contabile prodotta emerge una rilevante erosione del capitale sociale, con patrimonio netto negativo, situazione che, secondo la disciplina civilistica, impone all'organo amministrativo l'adozione di specifiche iniziative

volte al riequilibrio patrimoniale dell'impresa, quali la ricapitalizzazione o, comunque, misure idonee a ricondurre la società ad un assetto coerente con la prosecuzione dell'attività;

che, in presenza di un capitale integralmente o significativamente eroso, la prosecuzione dell'attività d'impresa presuppone non soltanto una ripresa dei ricavi, ma anche la ricostituzione dei mezzi propri o l'apporto di risorse idonee a ristabilire un equilibrio patrimoniale e finanziario effettivo, tale da consentire l'adempimento regolare delle obbligazioni;

che, nel caso di specie, pur a fronte della dedotta crescita del fatturato e della stipulazione di accordi di rientro con taluni creditori, non risulta che la società abbia deliberato o concretamente programmato interventi di ricapitalizzazione o di riequilibrio patrimoniale, né che abbia prospettato misure idonee a superare in modo strutturale la situazione di patrimonio netto negativo risultante dai bilanci e dalle situazioni contabili prodotte;

che la prosecuzione dell'attività in assenza di tali interventi si risolve, pertanto, in una gestione sostenuta essenzialmente dai flussi di cassa correnti e dal ricorso a dilazioni e accordi transattivi, modalità che, se non accompagnate da un effettivo riequilibrio patrimoniale, non risultano idonee a garantire di per sé la capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;

che il Business Plan prodotto dalla società si limita a prospettare un miglioramento dell'andamento economico e dei flussi di cassa, ma non prevede alcun intervento di ricostituzione del capitale sociale né indica le modalità attraverso le quali verrebbero coperte le perdite pregresse, sicché esso non risulta idoneo a superare la situazione di patrimonio netto negativo emergente dalla documentazione contabile;

che deve dunque ritenersi che la società, pur consapevole dell'erosione del capitale sociale emergente dalla documentazione contabile, non abbia indicato misure strutturali idonee a rimuoverne le cause e gli effetti, limitandosi a prospettare un miglioramento dell'andamento economico che, allo stato e nel breve periodo, non risulta sufficiente a garantire la regolare soddisfazione delle obbligazioni verso l'intero ceto creditorio;

che, pertanto, risultano integrati i presupposti di cui all'art. 121 CCII, con conseguente necessità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di PETTINICCHIO AUTOTRASPORTI S.R.L. con sede in CORSO UMBERTO PRIMO 65 PESCARA (C.F. 02367210685)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Luigi Iachini Bellisarii, con studio in Largo Filomena Delli Castelli 10 65128 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde

prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 11/06/2026 ore 10.15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del

curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 10/03/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio